

**Unione dei comuni di Basiano e Masate
Comune di Masate
Città Metropolitana di Milano**



Via Milano, 69 – Masate 20060 (MI)

**Nuovo PGT adeguato
alla L.r. 31/2014 e s.m.i.**



Masate, volo GAI 1954
Fonte: Geoportale Regione Lombardia

Piano delle Regole

art. 10 L.r. 12/2005 s.m.i.

Allegato 04 alle Norme

Norme geologiche di Piano

Sindaco

Segretario comunale

Agosto 2021



Via Santa Caterina, n. 41 - 20025 Legnano (MI)
T. 0331822348 – M. info@studiososter.it
www.studiososter.it



Gruppo di lavoro

Studio SosTer
Alberto Benedetti
Giorgio Graj

Luca Terlizzi (approfondimenti specialistici)
Giovanni Anzanello (collaborazione)

Comune di Masate

Pamela Tumiatì

Sindaco

Stefano Lai

Vicesindaco

Vincenzo Rocco

Assessore Edilizia Privata

Ermanno Lamperti

Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica,
Ambiente e territorio

Arch. Marco Gorla

Responsabile Settore Ambiente e Territorio


Arch. Chiara Lissoni

Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica



COMUNE DI MASATE
VIA MILANO, 69 – 20060 MASATE (MI)

**AGGIORNAMENTO ALLO STUDIO GEOLOGICO,
IDROGEOLOGICO E SISMICO DI SUPPORTO AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MASATE (MI)**



NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Luglio 2021



Studio Associato di Geologia
Sede legale: via Cavour 44, 21100 Varese
Sede operativa: via F. Turati 31, 20083 Gaggiano (MI)

Dott. Geol.
F. Tomasi



Dott. Geol.
A. Strini



SOMMARIO

SOMMARIO	1
FASE DI PROPOSTA.....	2
NORME GEOLOGICHE DI PIANO	2
Articolo 1 – DEFINIZIONI	2
Articolo 2 – INDAGINI E APPROFONDIMENTI GEOLOGICI.....	7
Articolo 3 – CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA.....	9
<i>CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA 4 – FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI.....</i>	<i>11</i>
<i>CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA 3 – FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI.....</i>	<i>13</i>
Articolo 4 – NORME DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO.....	21
Articolo 5 – NORME DI POLIZIA IDRAULICA.....	30
Articolo 6 – NORME DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE....	39
Articolo 7 – NORME DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE	42
Articolo 8 - GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E DI SCARICO	45
Articolo 9 – NORME AMBIENTALI.....	47
Articolo 10 – NORME SIMICHE.....	49
ALLEGATO 1	52
REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE	52

FASE DI PROPOSTA

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Articolo 1 – DEFINIZIONI

Vengono riportate e descritte le voci di riferimento per le norme geologiche di piano.

Rischio: entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in seguito al verificarsi di un particolare evento.

Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc. esposta a rischio in una determinata area.

Vulnerabilità: attitudine dell'elemento a rischio a subire danni per effetto dell'evento.

Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità in un determinato intervallo di tempo ed in una certa area.

Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condizioni di pericolosità a diversi livelli di intensità.

Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di base e dell'accadimento dei fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e geomorfologiche del sito; è valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, geomorfologici e geologico-tecnici del sito. La metodologia per la valutazione dell'amplificazione sismica locale è contenuta nell'Allegato 5 alla d.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616 *“Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell'aspetto sismico nei Piani di Governo del Territorio”*.

Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero: insieme delle caratteristiche dei complessi idrogeologici che costituiscono la loro suscettività specifica ad ingerire e diffondere un inquinante idrico o idroveicolato.

Studi ed indagini preventive e di approfondimento: insieme degli studi, rilievi, indagini e prove in sito e in laboratorio, commisurate alla importanza ed estensione delle opere di progetto e alle condizioni al contorno, necessarie alla verifica della fattibilità dell'intervento in progetto, alla definizione del modello geotecnico del sottosuolo e a indirizzare le scelte progettuali ed esecutive per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni.

Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti:

- Indagini geognostiche: indagini con prove in sito e laboratorio, comprensive di rilevamento geologico di dettaglio, assaggi con escavatore, prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica, indagini geofisiche in foro, indagini geofisiche di superficie, caratterizzazione idrogeologica ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento alle Norme Tecniche per le Costruzioni”.
- Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti: valutazione preliminare, ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento alle Norme Tecniche per le Costruzioni” della stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità del pendio durante l’esecuzione dei lavori. Nei terreni posti in pendio, o in prossimità a pendii, deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell’assetto definitivo di progetto, considerando le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare, evidenziando le opere di contenimento e di consolidamento necessarie a garantire la stabilità a lungo termine.

Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto, nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

- Studio compatibilità idraulica: studio finalizzato a valutare la compatibilità idraulica delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali o più in generale delle proposte di uso del suolo, ricadenti in aree che risultino soggette a possibili esondazioni secondo i criteri dell’Allegato 4 alla d.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616” e della direttiva “*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B*” approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006, come specificatamente prescritto nelle diverse classi di fattibilità geologica (art. 3).
- Recupero morfologico e ripristino ambientale: studio volto alla definizione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che consentano di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici.

- Indagini preliminari sullo stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento di Igiene comunale (o del Regolamento di Igiene Tipo regionale) e/o dei casi contemplati nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”: insieme delle attività che permettono di ricostruire gli eventuali fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, comprendenti la redazione di un Piano di caratterizzazione e il Progetto operativo degli interventi di bonifica in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.
- Compatibilità idrogeologica: studio finalizzato a valutare la compatibilità idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali o più in generale delle proposte di uso del suolo, ricadenti in aree che risultino interessate da ridotta soggiacenza della falda. Lo studio dovrà prevedere il monitoraggio del livello piezometrico e analisi storica dell’escursione della falda, al fine di definire la possibile interazione della superficie piezometrica con gli interventi edificatori, sia in fase realizzativa (depressione per getto fondazioni) che di esercizio (sottospinte idrostatiche).

Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da prevedere in fase progettuale: complesso degli interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, di seguito elencate.

- Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e sotterranee;
- Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale;
- Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti;
- Predisposizione di sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti a rischio di inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento (piezometri di controllo della falda a monte e a valle flusso dell’insediamento, indagini nel terreno non saturo per l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, ecc.);
- Procedimento di bonifica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli;
- Collettamento degli scarichi idrici e/o dei reflui in fognatura;

- individuazione dell'idoneo recapito finale delle acque nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche locali.

Zona di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile: è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni; deve avere un'estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 94, comma 3).

Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 94, comma 4).

Edifici ed opere strategiche di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003": categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

- Edifici:
 - a) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale (prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza);
 - b) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale (prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza);
 - c) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Comunale (prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza);
 - d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza);
 - e) Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.);
 - f) Centri funzionali di protezione civile;

- g) Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- h) Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
- i) Sedi Agenzie Sanitarie Locali (limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza);
- j) Centrali operati 118.

Edifici ed opere rilevanti di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003": categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

- Edifici:
 - a) Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori;
 - b) Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere;
 - c) Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 3685 del 21.10.2003 (edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale – musei, biblioteche, chiese);
 - d) Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.);
 - e) Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio (il centro commerciale viene definito, D.L.gs. 114/1998, quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente [...]) suscettibili di grande affollamento;
- Opere infrastrutturali:
 - a) Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade strategiche provinciali e comunali non comprese tra la grande viabilità di cui al citato documento del

- Dipartimento della Protezione Civile, nonché quelle considerate strategiche nei Piani di Emergenza Provinciali e Comunali;
- b) Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale;
 - c) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
 - d) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
 - e) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
 - f) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali;
 - g) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e mobile, televisione);
 - h) Strutture a caratteri industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi;
 - i) Opere di ritenuta di competenza statale.

Polizia idraulica: comprende tutte le attività che riguardano il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e mantenere l'accessibilità al corso d'acqua stesso.

Articolo 2 – INDAGINI E APPROFONDIMENTI GEOLOGICI

Lo studio geologico di supporto alla pianificazione comunale “Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i e secondo i criteri della D.G.R. n. IX/2616/2011”, contenuto integralmente nel Documento di Piano – Variante Generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Masate, ha la funzione di orientamento urbanistico, ma non può essere sostitutivo delle relazioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento alle Norme tecniche per le costruzioni”, che costituisce l'unica normativa di riferimento per la progettazione.

Tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le diverse classi di fattibilità (cfr. articolo 3 e Tav. 11) dovranno essere consegnati contestualmente alla presentazione dei Piani

Attuativi (L.R. 12/05 art. 14) o in sede di richiesta di permesso di costruire (L.R. 12/05 art. 38) o di presentazione della denuncia di inizio attività (L.R. 12/05 art. 42) e valutati prima dell'approvazione del piano o del rilascio del permesso.

Gli approfondimenti di indagine non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 17 gennaio 2018.

PIANI ATTUATIVI: rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima da presentare a corredo del piano attuativo dovrà necessariamente contenere tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità geologica in cui ricade il piano attuativo stesso, che a seconda del grado di approfondimento, potranno essere considerati come anticipazioni o espletamento di quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni".

In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti relativi a:

- Interazioni tra il piano attuativo e l'assetto geologico-geomorfologico e l'eventuale rischio idraulico;
- Interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali e sotterranee;
- Fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità dell'approvvigionamento potabile, differenziazione dell'utilizzo delle risorse in funzione della valenza e della potenzialità idrica, possibilità di smaltimento in loco delle acque derivanti dalla impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un idoneo recapito finale per le acque non smaltibili in loco).

Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria (quest'ultima solo nel caso in cui comporti all'edificio esistente modifiche strutturali di particolare rilevanza) dovranno essere progettati adottando i criteri di cui al D.M. 17 gennaio 2018.

La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi:

- Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di parametri di resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità significative in relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni dell'opera da realizzare;
- Determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio Vs al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni, ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o

cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface Waves, MASW – Multichannel Analysis of Surface Waves - o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity, HVSR - Horizontal to Vertical Spectral Ratio), o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica. La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata all'importanza dell'opera e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata;

- Definizione della categoria di sottosuolo di fondazione in accordo al D.M. 17 gennaio 2018 par. 3.2.2, sulla base del profilo di Vs ottenuto e del valore della velocità equivalente, V_{seq} , delle onde di taglio calcolato;
- Definizione dello spettro di risposta elastico in accordo al D.M. 17 gennaio 2018.

Articolo 3 – CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

La Carta di Fattibilità geologica delle azioni di piano (cfr. Tavola n. 10) è l'elaborato che viene desunto dalla Carta di Sintesi e dalle considerazioni tecniche svolte nella fase di analisi, essendo di fatto una carta che fornisce indicazioni circa le limitazioni e destinazioni d'uso del territorio, le prescrizioni per gli interventi urbanistici, gli studi e le indagini necessarie per gli approfondimenti richiesti e gli interventi di ripristino e di mitigazione del rischio reale o potenziale.

Tutte le analisi condotte permettono la definizione di questo elaborato, redatto alla scala 1:5.000, che mediante la valutazione incrociata degli elementi cartografati, individua e formula una proposta di suddivisione dell'ambito territoriale d'interesse in differenti aree, che rappresentano una serie di "classi di fattibilità geologica".

Nella D.G.R. IX/2616 del novembre 2011 viene proposta una classificazione costituita da quattro differenti classi, in ordine alle possibili destinazioni d'uso del territorio; sono zone per le quali sono indicate sia informazioni e cautele generali da adottare per gli interventi, sia gli studi e le indagini di approfondimento eventuali.

In base alle valutazioni effettuate, considerando gli elementi geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici riconosciuti, nel territorio di Masate sono state individuate le seguenti classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica:

Classe 3	Fattibilità con consistenti limitazioni
Classe 4	Fattibilità con gravi limitazioni

Si sottolinea che in presenza contemporanea di più fenomeni di pericolosità/vulnerabilità è stato attribuito il valore maggiormente cautelativo di classe di fattibilità; la normativa associata contiene le prescrizioni che considerano la sussistenza di tutti i fenomeni evidenziati.

Si sottolinea inoltre che la suddivisione territoriale in classi di fattibilità, trattandosi di una pianificazione generale, non sopperisce alla necessità di attuare le prescrizioni operative previste da leggi e decreti vigenti, così come l'individuazione di una zona di possibile edificazione deve rispettare la necessità di redigere un progetto rispettoso delle norme di attuazione.

Alle classi di fattibilità individuate devono essere inoltre sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione sismica locale, che non concorrono a definire la classe di fattibilità, ma ai quali è associata una specifica normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle previsioni del P.G.T.

Nel presente aggiornamento viene mantenuta la stessa nomenclatura delle sottoclassi rispetto alla precedente variante, al fine di evitare possibili errori nella lettura delle carte, in quanto nel precedente aggiornamento alla componente geologica, idrogeologica e sismica le cartografie comprendevano l'intero territorio dei comuni di Basiano e Masate.

La cartografia allegata alla presente relazione comprende invece il solo territorio del comune di Masate; vi possono essere quindi sottoclassi mancanti (es. la sottoclasse 4a, identificata nello studio geologico di supporto al PGT (2017) come area di pertinenza della discarica R.S.U. è in comune di Basiano e non compare nella cartografia allegata alla presente relazione) o possono esservi nuove sottoclassi (es. sottoclasse 3h).

Nelle seguenti norme le parti in corsivo sono quelle tratte, senza modifica, dal precedente studio geologico (Luoni, 2017) in quanto riguardanti ambiti non interessati dal presente aggiornamento.

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA 4 – FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrato e seminterrato, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica, idrogeologica, geotecnica ed eventualmente (per gli ambiti a vulnerabilità idraulica) lo studio idraulico condotto ai sensi dell'allegato 4 della D.G.R. 2616/2011 e s.m.i. che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Le aree a gravi limitazioni sono contraddistinte dalle seguenti tipologie di pericolosità/vulnerabilità e dalle relative classi di sintesi così come descritte nella relazione geologica:

a) Aree vulnerabili da un punto di vista idraulico:

- 1) AMBITO TERRITORIALE RETICOLO PRINCIPALE, AREE (P₃/H) POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI FREQUENTI (SOTTOCLASSE 4d)

Principali caratteristiche: aree caratterizzate da potenziale inondazioni frequenti di pertinenza del rio Vallone e del Torrente Trobbia (Sottoclasse 4d)

Parere sull'edificabilità: non favorevole per limitazioni legate al rischio idraulico

Tipo di intervento ammissibile: in tali aree, come indicato nella D.G.R. X/6738 del 19/06/2017, si applicano le norme di fascia A del PAI, esplicitate agli artt. 29, 38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle Norme

di Attuazione del PAI, integralmente riportate nell'articolo 5 delle presenti norme di piano. In mancanza di uno studio idraulico dettagliato, le norme di fascia A vengono applicate anche all'interno del centro edificato.

- 2) AMBITO TERRITORIALE RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA, AREE (P3/H) POTENZIALMENTE INTERESSATE DA ALLUVIONI FREQUENTI (SOTTOCLASSE 4b)

Caratteristiche generali

Zone di esondazione del Fosso Valletta che costituiscono una naturale zona di divagazione, dovuta a fattori naturali e geomorfologici. Sono aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali, frequentemente inondabili (con tempi di ritorno indicativamente inferiori a 20-50 anni), contraddistinte da significativi valori di velocità e/o altezze dei tiranti idrici.

Utilizzo delle aree

Divieto di utilizzo delle aree se non quello legato al miglioramento delle condizioni idrauliche per limitare le portate dirette verso l'abitato posto a sud; l'area riveste un'importanza notevole ai fini della divagazione naturale delle acque di piena.

Interventi ed indagini da prevedere

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria legate alla pulizia e rimozione dall'area di corpi estranei. Si dovrà prevedere la realizzazione di vasche volano precedute da un progetto a firma di tecnico abilitato, suffragato da analisi idrologiche di dettaglio

b) Aree vulnerabili da un punto di vista geomorfologico

- ORLI DI TERRAZZO (SOTTOCLASSE 4C)

Caratteristiche generali

Orli di Terrazzo presenti in sponda destra e sinistra del Rio Vallone e del T. Gura (Vareggio), che costituiscono elementi geomorfologici meritevoli di attenzione e salvaguardia. I poligoni sottesi sono stati individuati in base a specifiche peculiarità di continuità lineare e di altezza delle scarpate significative, che li assoggettano alle prescrizioni dell'Art. 21 delle Nda del PTCP.

Utilizzo delle aree

Non è consentito alcun intervento infrastrutturale e/o di nuova edificazione, a partire dall'orlo della scarpata dei terrazzi, per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della scarpata stessa, verso la piana. In corrispondenza del Rio Vallone sono state definite fasce con larghezza pari a 8m verso la piana; per il Gura, invece, sono state individuate fasce con larghezza pari a 2m.

Interventi ed indagini da prevedere

Per gli ambiti di trasformazione che dovessero ricadere sugli orli dei terrazzi e/o nelle immediate vicinanze, dovrà essere comunque verificata e definita puntualmente la fascia di inedificabilità, sulla base delle altezze delle scarpate rilevate in sito, dall'orlo del terrazzo verso la piana.

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA 3 – FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

Appartengono alla classe di fattibilità geologica 3 i seguenti ambiti di pericolosità/vulnerabilità:

a) Ambiti vallivi (golenali) del Rio Vallone (sottoclasse 3a).

Caratteristiche generali

Ambiti vallivi (golenali) del Rio Vallone, caratterizzati da fenomeni di degradazione delle scarpate legati all'azione erosiva al piede del corso d'acqua e a fenomeni di tipo gravitativo. Le scarpate si presentano localmente con pendenze anche elevate, non inerbite o vegetate, in denudamento e con evidenze locali di instabilità della vegetazione.

L'estensione, i dislivelli contenuti delle scarpate (entro i 4 m mediamente) e la pericolosità limitata dei singoli fenomeni sono tali da non determinarne l'inserimento in classe 4 di fattibilità.

Utilizzo delle aree

Considerata la valenza naturale e paesaggistica dei siti in questione si sconsiglia l'insediamento di nuove edificazioni. In ogni caso l'utilizzo delle aree dovrà essere preceduto da attenta valutazione delle condizioni geologiche e geomorfologiche locali e da elaborazioni analitiche riguardanti la stabilità dei pendii. Oltre a quanto esposto vale quanto indicato all'art. 37 delle NTA del PTCP, riportato integralmente all'articolo 8 delle presenti norme.

Interventi ed indagini da prevedere

- 1. I progetti dovranno essere corredati da indagini geognostiche opportunamente dimensionate in funzione dalla tipologia ed estensione dell'intervento edilizio, e dalla relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14.01.08, per qualsiasi azione edificatoria ed opera ammissibile.*
- 2. Dovrà essere condotta un'attenta analisi di stabilità del pendio nelle sue condizioni naturali (precedente all'intervento), con simulazioni della stabilità in ordine alle modifiche dello stato tensionale che deriverebbe dalla realizzazione degli interventi. Si dovranno inoltre fornire indicazioni sulla possibile evoluzione geomorfologica del versante. Nella documentazione di progetto dovrà essere verificata la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di potenziale dissesto presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.*
- 3. Analisi di stabilità andranno eseguite anche in relazione ai fronti di scavo.*
- 4. Sono sempre da prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche e la predisposizione dei più idonei sistemi di collettamento e/o trattamento delle acque reflue, in ottemperanza al R.R. n°3 del 24/03/06.*
- 5. Nella scelta delle tecniche di consolidamento del versante si dovranno preferire le tecniche di ingegneria naturalistica.*

b) Aree di escavazione colmate con materiale di riporto (sottoclasse 3c).

Caratteristiche generali

Aree di escavazione colmate con materiale di riporto, contraddistinte da caratteristiche geotecniche scadenti legate all'incertezza sulla tipologia e addensamento dei materiali e alla elevata disuniformità laterale e verticale. Le aree ricadono nelle zone più sensibili per la vulnerabilità degli acquiferi captati a scopi idropotabili. Si segnala che rimane sconosciuta la tipologia e quantità dei materiali utilizzati per la bonifica, motivo per cui non si possono escludere a priori fattori di potenziale inquinamento della risorsa idrica sotterranea.

Utilizzo delle aree

Sono consentiti interventi e insediamenti di qualunque tipo, nel rispetto delle condizioni geologico-tecniche scadenti e delle condizioni di elevata vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea.

Interventi ed indagini da prevedere

1. I progetti dovranno essere corredati da accurate indagini geognostiche per la determinazione dei parametri geotecnici del sottosuolo significativo (ai sensi del D.M. 14.01.08 e successive c.m.); dovranno essere valutati la portanza e i cedimenti del terreno di fondazione per il corretto dimensionamento delle fondazioni stesse. Gli spessori del materiale di riporto dovranno essere attentamente valutati anche al fine di individuare le tipologie fondazionali più idonee; si ritiene probabile il ricorso a fondazioni di tipo indiretto.
2. Valutazioni dell'impatto delle opere in progetto sulla situazione locale nei riguardi della vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea. Dovranno essere indicate dettagliatamente le opere di mitigazione del rischio e la messa in sicurezza di eventuali attività produttive o infrastrutture potenzialmente inquinanti.

c) Aree contraddistinte da elevata vulnerabilità dell'acquifero captato ai fini idropotabili (classe 3d);

Caratteristiche generali

Aree contraddistinte da elevata vulnerabilità dell'acquifero captato ai fini idropotabili; l'elevata permeabilità dei terreni superficiali e la soggiacenza della falda idrica, presente a profondità variabili tra 15 e 40m dal piano campagna, determinano tale situazione.

Utilizzo delle aree

Non si rilevano specifiche controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso del suolo e all'utilizzo delle aree in genere. E' pertanto consentita qualunque tipo di opera edificatoria, vincolata al rispetto della salvaguardia della falda idrica. In quest'area vale anche quanto espresso all' art. 38. comma 2 del PTCP, sempre con le dovute attenzioni per la salvaguardia della risorsa idrica.

Interventi ed indagini da prevedere

1. I progetti dovranno essere corredati dalle indagini geognostiche (opportunamente dimensionate in funzione dalla tipologia ed estensione dell'intervento edilizio) e dalla relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14.01.08, per qualsiasi azione edificatoria ed opera ammissibile.
2. Dovranno essere fornite valutazioni sull'impatto delle opere in progetto nei confronti della vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea, indicando dettagliatamente le opere di mitigazione del rischio e la messa in sicurezza di eventuali attività produttive o infrastrutture potenzialmente inquinanti, per le quali dovrà essere predisposto anche un adeguato sistema di monitoraggio ambientale da definire in relazione alla tipologia di intervento prevista.
3. Sono sempre da prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche e la predisposizione dei più idonei sistemi di collettamento e/o trattamento delle acque reflue, in ottemperanza al R.R. n°3 del 24/03/06.

d) area estrattiva dismessa (sottoclasse 3e)

Caratteristiche generali

Area estrattiva dismessa a sud del T. Trobbia. L'area si presenta in evidente stato di degrado e abbandono, colonizzate da vegetazione; assenza di fenomeni di dissesto di rilievo lungo le scarpate. In queste zone, considerati gli spessori di terreno asportato, si rilevano condizioni di vulnerabilità più critiche dell'acquifero superficiale rispetto al contesto locale.

Utilizzo dell'area

L'utilizzo delle aree è subordinato a progetti di sistemazione e riqualificazione, che dovranno garantire la fruizione dei luoghi successivamente alla messa in sicurezza delle scarpate e il ripristino dell'intera area.

Interventi ed indagini da prevedere

1. Progetti di recupero e riqualificazione ambientale redatti da professionista abilitato.
2. I progetti di nuove eventuali edificazioni dovranno essere corredati da indagini geognostiche per la determinazione dei parametri geotecnici del sottosuolo significativo (ai sensi del D.M. 14.01.08 e successive c.m.); dovranno essere valutati la portanza e i cedimenti del terreno di fondazione per il corretto dimensionamento delle stesse.
3. Date le caratteristiche di elevata vulnerabilità dell'acquifero si dovrà valutare l'impatto delle opere in progetto sulla situazione locale nei riguardi della vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea. Dovranno essere indicate dettagliatamente le opere di mitigazione del rischio e la messa in sicurezza di eventuali attività produttive o infrastrutture potenzialmente inquinanti

e) Aree di ristagno (sottoclasse 3f)

Caratteristiche generali

Aree di ristagno delle acque meteoriche in corrispondenza di eventi intensi, da collegare alla presenza di terreni con capacità di drenaggio molto ridotta, delimitate a valle da elementi antropici. Vengono delimitate due distinte zone, occupanti rispettivamente la zona a monte di Via Fonda e Via Matteotti (prima area) e la zona delle Foppe (seconda area).

Utilizzo dell'area

Sono consentiti interventi e insediamenti di qualunque tipo, nel rispetto delle condizioni geomorfologiche e geologico-tecniche sfavorevoli; dovranno essere necessariamente previsti interventi di mitigazione dei rischi derivanti dalla presenza di acqua in afflusso dai settori non urbanizzati posti a monte.

Interventi ed indagini da prevedere

1. I progetti di nuove eventuali edificazioni dovranno essere corredati da accurate indagini geognostiche per la determinazione dei parametri geotecnici del sottosuolo significativo (ai sensi del D.M. 14.01.08 e successive c.m.); dovranno essere valutati la portanza e i cedimenti del terreno di fondazione per il corretto dimensionamento delle stesse.
2. Progettazione di sistemi di messa in sicurezza delle strutture che saranno realizzate, con proposta di mitigazione dei rischi derivanti dalle acque in afflusso dai settori posti a monte.
3. Date le caratteristiche di elevata vulnerabilità dell'acquifero si dovrà valutare l'impatto delle opere in progetto sulla situazione locale nei riguardi della vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea. Dovranno essere indicate dettagliatamente le opere di mitigazione del rischio e la messa in sicurezza di eventuali attività produttive o infrastrutture potenzialmente inquinanti

f) Aree con scarse caratteristiche geotecniche e/o con difficoltà di drenaggio (sottoclasse 3g);

Caratteristiche generali

Si tratta, nello specifico, di aree subpianeggianti, non inondabili, ove le informazioni a disposizione indicano la probabile presenza, singola o associata, di un immediato sottosuolo contraddistinto da caratteristiche geotecniche non ottimali per la presenza di:

- eterogeneità latero-verticali delle caratteristiche geomeccaniche del substrato di fondazione;
- locale presenza nell'immediato sottosuolo di orizzonti dotati di scadenti caratteristiche geotecniche;

- possibilità di rinvenimento di “occhi pollini” a profondità mediamente superiori ai 5m rispetto al piano campagna;
- scarse o molto scarse caratteristiche di drenaggio dei terreni superficiali, mediamente compresi entro i primi 8 ÷ 10m dal p.c. e locali fenomeni di ruscellamento diffuso.

La vulnerabilità idrogeologica dell’acquifero superficiale viene valutata medio – bassa; la falda è presente a profondità oscillanti attorno a 20 ÷ 40 m, a seconda delle condizioni morfologiche e topografiche.

Utilizzo delle aree

E’ consentito qualunque tipo di opera edificatoria e/o modifica di destinazione d’uso del suolo, prestando attenzione alle problematiche inerenti la stabilità del complesso terreno-fondazioni. L’edificabilità può essere attuata con l’adozione di normali accorgimenti costruttivi; si dovranno valutare le tipologie fondazionali più idonee in riferimento al contesto geotecnico evidenziato con accurate indagini geognostiche.

Interventi e indagini da prevedere

1. I progetti dovranno essere corredati da indagini geognostiche opportunamente dimensionate in funzione dalla tipologia ed estensione dell’intervento edilizio, e dalla relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14.01.08, per qualsiasi azione edificatoria ed opera ammissibile.
2. Nelle aree collocate tra la valle del Rio Vallone e il Fosso Valletta, per eventuali nuovi insediamenti industriali e/o residenziali, si dovrà necessariamente prevedere che gli scarichi delle acque bianche vengano convogliati direttamente nel Rio Vallone, considerata la particolare situazione di vulnerabilità idraulica in cui versa attualmente il Fosso Valletta, al fine di non aggravare le condizioni di criticità rilevate soprattutto nelle aree di pertinenza del centro abitato.
3. Valutazione dell’efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e della sua compatibilità con la situazione geologica locale, in riferimento alla capacità di drenaggio del sottosuolo superficiale.
4. Sono sempre da prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche e la predisposizione dei più idonei sistemi di collettamento e/o trattamento delle acque reflue, in ottemperanza al R.R. n°3 del 24/03/06.

Per quanto riguarda specificatamente la problematica degli occhi pollini si raccomanda di effettuare la ricostruzione della stratigrafia del sottosuolo a mezzo di indagini spinte **anche oltre la profondità massima** raggiungibile dai carichi previsti e per un intorno significativo, predisponendo eventualmente campagne ad hoc per questa problematica.

In particolare dovranno essere realizzati idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche che devono tenere conto del rischio potenziale di cedimenti indotto dalla eventuale presenza e/o formazione di cavità sotterranee (“occhi pollini”). Deve comunque essere predisposto un opportuno piano di monitoraggio al fine di verificare l'eventuale insorgenza del fenomeno nel tempo. Qualora, nel corso delle indagini preliminari alla costruzione o durante la realizzazione stessa, venissero individuati gli "occhi pollini" deve considerarsi fortemente sconsigliata la realizzazione di sistemi disperdenti in sottosuolo delle acque meteoriche. E' consigliato l'uso di tecniche di fondazione che possano supportare eventuali cedimenti localizzati non previsti, quali quelli derivanti dal collasso di cavità sotterranee.

g) Ambito territoriale Reticolo Principale, aree (P2/M) potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (sottoclasse 3h)

Principali caratteristiche: aree caratterizzate da pericolosità idraulica media, situate lungo il rio Vallone e lungo il torrente Trobbia.

Parere sull'edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate all'elevata pericolosità idraulica.

Tipo di intervento ammissibile: in queste aree, come indicato nella D.G.R. X/6738 del 19/06/2017, si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI., esplicitate agli artt. 30, 38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle Norme di Attuazione del PAI, integralmente riportate nell'articolo 4 delle presenti norme geologiche di piano. In assenza di uno studio idraulico a livello di asta completa, le norme di fascia B vengono applicate anche all'interno dei centri edificati.

Articolo 4 – NORME DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

Art. 29 N.d.A. del PAI (Fascia di esondazione – Fascia A)

1. *Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.*
2. *Nella Fascia A sono vietate:*
 - a) *le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;*
 - b) *la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);*
 - c) *la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);*
 - d) *le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;*
 - e) *la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;*
 - f) *il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.*
3. *Sono per contro consentiti:*

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le

operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

- 4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.*
- 5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.*

Art. 30 N.d.A. del PAI (Fascia di esondazione – Fascia B)

- 1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.*
- 2. Nella Fascia B sono vietati:*
 - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invasore, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invasore in area idraulicamente equivalente;*
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 3, let. l);*
 - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendono a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.*
- 3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 3 dell'art. 29:*
 - a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivate dalla delimitazione della fascia;*

- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
 - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 38 N.d.A. del PAI (Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico)

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 38bis N.d.A. del PAI (Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile)

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989 n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 38ter N.d.A. del PAI (Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi)

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26 maggio 2000 n. 241 e del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.
2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

Art. 39 N.d.A. del PAI (Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica)

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
 - a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

- b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
- c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della

- capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
- a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
- b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
- c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. *Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.*

Art. 41 N.d.A. del PAI (Compatibilità delle attività estrattive)

1. *Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.*
2. *I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.*
3. *Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.*
4. *I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale,*

relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

- 5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.*
- 6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.*
- 7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.*


Articolo 5 – NORME DI POLIZIA IDRAULICA

a) Le norme di polizia idraulica relative al reticolo minore sono riportate nello studio del reticolo minore redatto da Idra Patrimonio S.p.A. (2006) e riportate in toto nell'allegato 1 alla presente relazione.

b) Norme derivanti dal regolamento di polizia idraulica del consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Il reticolo consortile, di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è assoggettato alle seguenti norme. Si ricorda che l'ampiezza della fascia di rispetto (10 m per l'adduttore principale

Villoresi, 5 m per il restante reticolo) deve essere verificata puntualmente secondo le seguenti modalità.



Si riporta uno stralcio delle norme di polizia idraulica vigenti sul reticolo consortile. Si rimanda comunque al regolamento consortile per una più puntuale verifica delle attività ammesse vietate per i singoli campi d'azione.

Art. 4 –Fasce di rispetto

- 1. Tutti i canali sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali.*
- 2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.*
- 3. Sulla rete primaria le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine o sponda. Sulla rete secondaria le fasce variano da 5 a 10 metri e sulla rete terziaria le fasce variano da 5 a 6 metri, sempre per ogni argine o sponda. Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate nell'Allegato B al presente regolamento.*

4. Quando tratti tombinati o coperti della rete consortile si trovano in ambito fortemente urbanizzato, la fascia di rispetto può essere ridotta, limitatamente al sottosuolo, sino a m. 5 con provvedimento motivato della Commissione consortile di polizia idraulica. Con il medesimo provvedimento, la Commissione definisce le condizioni specifiche per garantire la sicurezza del canale e gli obblighi ed oneri a carico dei frontisti e privati usufruenti della riduzione della fascia. La definizione di tali obblighi ed oneri avviene con specifico atto convenzionale tra il Consorzio e il terzo interessato.

5. Le fasce di rispetto sono misurate come descritto nell'Allegato C.

6. Le edificazioni o altre compromissioni delle fasce di rispetto esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento sono ammesse quando siano in regola con le norme consortili, ovvero di polizia idraulica in vigore all'atto della loro realizzazione e purché rispettino le norme urbanistiche edilizie, sanitarie e ambientali. Tali edificazioni o compromissioni devono essere rimosse ove siano di grave pregiudizio alla sicurezza, alla manutenzione e alla gestione dei canali; possono essere esclusi da tale obbligo solo i manufatti di pregio storico, culturale, ambientale e paesaggistico. Su tali edificazioni sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione finalizzati anche al mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua.

7. Tali edificazioni e compromissioni, giunte a maturità o deperimento, non possono essere più ammesse se non rispettano il presente regolamento. Eventuali modifiche che interverranno in tempi successivi dovranno anch'esse rispettare il presente regolamento.

8. Per i canali ed i corsi d'acqua naturali inseriti nel Piano Paesaggistico Regionale, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, alle relative fasce di rispetto sono altresì applicati i vincoli di cui all'art. 20 e 21 della relativa normativa. Nell'Allegato B sono individuati i canali assoggettati alle ulteriori specifiche indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale.

9. Alle Amministrazioni comunali e provinciali sarà data comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento affinché adeguino i loro strumenti urbanistici e

regolamentari riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali prescrivendo opportune misure di salvaguardia.

Art. 5 – Obblighi dei frontisti e dei privati

1. Per i frontisti, su tutta la rete consortile valgono le norme di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i.

2. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei terreni compresi nel perimetro consortile, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i.

3. Su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ha la facoltà di: a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati, salvo le esenzioni di cui all'art. 1033 C. 2 del C.C., per la costruzione di nuove opere consorziali e per la sistemazione e manutenzione di quelle esistenti e relative pertinenze; b) utilizzare fossi e cavi dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata; c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo; d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e di procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni ed i dati relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale richieste; e) di far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

4. Le occupazioni ed i vincoli di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente competente. In particolare per le occupazioni ed i transiti permanenti di cui alle lettere a) e c) del precedente c. 3, le occupazioni dovranno essere costituite con atto di servitù. Le occupazioni ed i vincoli di cui al presente comma, si costituiscono con l'invio di comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. contenente copia della relativa determinazione dirigenziale.

Art. 6 –Attività vietate

1. Su tutta la rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto, valgono i divieti assoluti di cui all'articolo 3 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i..

2. Sulla rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto, è fatto divieto di:

- a) realizzare qualunque opera o posizionare infrastrutture in alveo;*
- b) aprire nuove bocche e punti di derivazione, salvo quelli autorizzati dal Consorzio;*
- c) realizzare canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m. 1;*
- d) aprire cave temporanee o permanenti e di realizzare movimenti di terreno che possano dar luogo a ristagnoimpaludamenti, ad un distanza inferiore a metri 10 dal piede esterno degli argini o dalla riva incisa dei canali non muniti di argini, per qualsiasi tipologia di canale;*
- e) demolire e ricostruire all'interno della fascia di rispetto;*
- f) recintare tratti di canale, fatto salvo necessità legate alla pubblica incolumità o cantieri provvisori;*
- g) posare cartelli pubblicitari lungo i canali aventi valore paesaggistico indicati nell'Allegato B*

Art. 7 –Attività consentite

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i. e da specifiche norme sovraordinate su tutta la rete valgono altresì le seguenti regole generali:

- a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;*
- b) l'intervento diretto da parte del Consorzio, è ammesso previa approvazione degli organi consortili preposti;*

- c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
2. Le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti sia nella fase di attuazione che per le conseguenze che le stesse possono avere sulla rete e su altri terzi confinanti.
3. Le attività di terzi sono sempre soggette ad atto autorizzativo da parte dell'Autorità di polizia idraulica (concessione, autorizzazione o nulla osta). Gli oneri, quando dovuti, sono definiti ex art. 38 del presente regolamento.
4. Con l'atto autorizzativo i terzi si assumono piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, persone o cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa. Nell'atto autorizzativo sono definiti, quando dovuti, i canoni e gli altri oneri connessi.
5. L'Autorità di polizia idraulica può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, che non comportino opere permanenti, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive.
6. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento sono ammesse:
- a) la variazione o l'alterazione del percorso della sola rete artificiale a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
 - b) la tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati, ove ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente e previa approvazione, quando prevista, della Commissione di polizia idraulica consortile;
 - c) la realizzazione di attraversamenti aerei e di infrastrutture aeree in parallelismo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
 - d) il transito su alzaie e banchine, a condizione che sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere e comunque nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche;

- e) la navigazione e altri usi ludici delle acque, quando le condizioni idrauliche, statiche e di esercizio della rete lo consentano;
- f) lo scarico di acque non consortili, purché gli stessi non generino peggioramento della qualità d'uso delle acque nello specifico canale.

Art. 8 –Tombinature e coperture di canali

- 1. Per tombinatura si intende la realizzazione di coperture dei corsi d'acqua con manufatti circolari, scatolari o gettati in opera con modifica della livelletta di fondo del corso d'acqua; per copertura si intende la semplice posa di manufatti od il getto di soletta in appoggio sulle banchine senza modifica della livelletta di fondo e della sezione del corso d'acqua.*
- 2. La tombinatura e copertura dei canali per lunghi tratti è normalmente vietata, salvo che sia disposta o realizzata dal Consorzio ai fini della funzionalità della rete.*
- 3. La tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati e per tratti superiori a m. 10,00, può essere ammessa solo per ragioni di incolumità pubblica e/o di tutela sanitaria dichiarate dal Comune interessato e previo parere positivo della Commissione di polizia idraulica consortile e comporta, oltre al versamento dei canoni concessori, anche il ristoro dell'aggravio degli oneri manutentivi e gestionali ove fossero accertati in sede di istruttoria tecnica da parte dell'Area Rete.*
- 4. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili, se di misura inferiore a m. 10,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di pubblica incolumità. A tale fattispecie di interferenza si applicano i canoni di polizia idraulica relativi a ponte/passarella.*
- 5. La tombinatura o copertura dei canali non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua.*

Art. 9 – Realizzazione di opere

1. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo le alzaie, banchine e sommità arginali.

2. Tutti gli attraversamenti e parallelismi aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti purché non contrastino con il valore storico, architettonico e paesaggistico dei luoghi.

3. Nel caso di realizzazione di nuovi ponti o passerelle sui canali principali, dovrà essere garantita la continuità di transito dei mezzi d'opera consortili lungo l'alzaia, attraverso una luce libera netta di m. 4,00 di larghezza e m. 3,00 di altezza. In ogni caso, l'intradosso del ponte o della passerella dovrà esser posto ad una quota di m. 1,00 dalla sommità arginale e comunque a non meno di m. 1,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua.

4. Sui canali secondari e terziari le distanze da rispettare saranno stabilite dal Consorzio in fase di istruttoria.

5. Per i Navigli lombardi e le Idrovie collegate di cui all'Allegato B al Regolamento Regionale di Navigazione n. 3 del 29 aprile 2015 ed allegato al presente regolamento quale Allegato D, l'intradosso dei ponti, delle passerelle o sovrappassi dovrà essere posizionato: a) normalmente, ad una quota di almeno m. 3,00 dalla sommità arginale e comunque con un tirante d'aria di almeno m. 3,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua; nel caso di impossibilità di rispettare i suddetti requisiti, il ponte o la passerella dovranno essere di tipo girevole o levatoio; rimane esclusa dalla presente prescrizione il tratto di Canale Adduttore Principale Villoresi dal sifone di Garbagnate a Cassano D'Adda, a cui si applica il successivo punto b); b) ad una quota minima m. 1,50 dalla sommità arginale e comunque garantendo un tirante d'aria di almeno m. 1,50 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua, per il caso di navigabilità prevista solo per piccole imbarcazioni a remi.

6. Tutti gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quota inferiore a quella raggiungibile in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e

dovranno essere adeguatamente protetti, sia per fenomeni di erosione sia da lavori di manutenzione dell'alveo. Tali attraversamenti debbono rispettare le seguenti prescrizioni minime: a) distanza dal fondo: m. 1,00; b) tipo di protezione: cappa in cls/resine di spessore minimo di cm. 20.7. Le reti tecnologiche interraste (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo su strada alzaia o in banchina dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto autorizzativo. 8. In presenza di programmi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, o qualora i canali facciano parte di piani paesaggistici, la costruzione di infrastrutture posizionate longitudinalmente sopra i canali e le relative alzaie o banchine non è ammessa. Le infrastrutture presenti in difformità della presente prescrizione sono rimosse allo scadere della concessione in essere. Nell'Allegato B sono individuati i canali rientranti nel Piano Paesaggistico regionale cui si applica la presente norma.

Art. 10 – Scarichi di acque non consortili

1. Nei canali primari consortili non sono ammessi scarichi di acque non consortili. Nel caso di esigenze tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi e di altra impossibilità di recapito debitamente comprovata, lo scarico è consentito previo parere di ammissibilità da parte della Commissione di polizia idraulica consortile che fisserà le specifiche condizioni di conferimento per evitare peggioramenti qualitativi delle acque e problemi al funzionamento della rete oltre agli oneri a carico dell'interessato.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 c. 114 quinquies della L.R. 1/2000, all'art. 14 della L.R. 4/2016 ed il divieto di cui al c. 1 lettera d) art. 3 Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 e s.m. e/o i., di norma sono ammesse a scarico nella rete consortile solo acque meteoriche o di falda e comunque acque non suscettibili di contaminazione. Per lo scarico devono sempre essere rispettate le norme in vigore e quelle di futura emanazione per il riutilizzo delle acque ai fini irrigui e civili.

3. Fatte salve altre norme specifiche, le portate ammissibili ai corsi d'acqua consortili, ove esista una sufficiente capacità di smaltimento, sono le seguenti: a) 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali; b) 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

4. Qualora la portata massima scaricabile superi i limiti sopraindicati o fissati dal Consiglio di Amministrazione, o non vi sia sufficiente capacità di smaltimento, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T=20$). Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici, (ad esempio manufatti dissipatori dell'energia), per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua. 5. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del concessionario. Le analisi dovranno normalmente essere effettuate presso i laboratori dell'ARPA Lombardia.

Articolo 6 – NORME DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Le norme relative alle aree di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile devono essere adeguate alle disposizioni previste dalla D.G.R. 10 aprile 2003, n. 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto” e dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Art. 94. “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”.

La zona di tutela assoluta deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) Accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) Spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto

- della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) Dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) Aree cimiteriali;
 - f) Apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;
 - h) Gestione di rifiuti;
 - i) Stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) Centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - k) Pozzi perdenti;
 - l) Pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attività di cui sopra, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Nella D.G.R. 10/04/2003 n. 7/12693 sono descritti i criteri e gli indirizzi in merito alla realizzazione di strutture e all'esecuzione di attività ex novo nelle zone di rispetto delle opere di captazione esistenti; in particolare, all'interno dell'All. 1 – punto 3 della detta delibera, sono elencate le direttive per la disciplina delle seguenti attività all'interno delle zone di rispetto:

- Realizzazione di fognature;
- Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- Pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le seguenti disposizioni:

I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono:

- Costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;

- Essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento.

Nella Zona di Rispetto di una captazione da acquifero non protetto:

- Non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
- È in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella Zona di Rispetto sono richieste le verifiche di collaudo.

Per quanto riguarda la realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione (punto 3.2), nelle zone di rispetto la delibera dispone:

- Per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda;
- Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata [...].

In tali zone, inoltre, non è consentito:

- La realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo;
- L'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;
- L'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini [...].

Nelle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo restando che:

- Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda [...];
- Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose;
- Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli

che trasportano sostanze pericolose.

Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è vietato il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero captato.

Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, l'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale.

Articolo 7 – NORME DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

Art. 21 – Sistemi ed elementi di particolare rilevanza geomorfologica

1. Le Tavole 2 individuano gli orli di terrazzo, le creste di morena e i crinali, quali sistemi di particolare rilevanza geomorfologica nel contesto paesaggistico provinciale.
2. Oltre ai macro obiettivi di cui all' art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all' art.17, il PTCP definisce, quale ulteriore obiettivo, la conservazione e la tutela dei caratteri morfologici e connotativi del territorio e la prevenzione di situazioni di potenziale rischio idrogeologico.
3. Per i sistemi e gli elementi di particolare rilevanza geomorfologica valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni:

Indirizzi:

- a) Rispettare, negli interventi di trasformazione urbanistica e infrastrutturale, la struttura geomorfologica dei luoghi con particolare attenzione agli elementi di maggior rilievo quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, dossi morenici;

Prescrizioni:

- a) Non consentire, rispetto agli orli di terrazzo, interventi infrastrutturali e di nuova edificazione per una fascia sul ripiano terrazzato e per una fascia sul ripiano sottostante a partire rispettivamente dall' orlo della scarpata e dal piede della stessa; l' estensione delle suddette fasce e pari all' altezza della scarpata e comunque non inferiore all' altezza del manufatto in progetto;

b) Vietare l' edificazione sul culmine dei crinali, consentire invece l' edificazione sui fianchi dei crinali purché l'altezza dei manufatti in progetto non superi la quota di culmine del crinale stesso.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, verifica, aggiorna e disciplina gli elementi geomorfologici di cui alle Tavole 2 del PTCP. Inoltre attribuisce un' adeguata classe di fattibilità geologica secondo i criteri della DGR 28 maggio 2008 - n.8/7374 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 37 - Ambiti a rischio idrogeologico

1. Il PTCP individua alla Tavola 7 gli Ambiti a rischio idrogeologico costituiti dagli ambiti in cui si possa verificare un dissesto idrogeologico. Il PTCP riporta le fasce fluviali del PAI (Fascia A, Fascia B, Fascia C, Fascia Bpr), le Zone I e le Zone B-PR, le Aree a Vincolo Idrogeologico, recependo i contenuti del PAI vigente e le relative disposizioni. Individua altresì le Aree con potenziale dissesto e comprende, a titolo ricognitivo, il Repertorio delle aree di esondazione.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 ed agli obiettivi di cui all'art.36, costituiscono ulteriori obiettivi per gli Ambiti a rischio idrogeologico:

a) Non aumentare il rischio idrogeologico, promuovere interventi di consolidamento e sistemazione, salvaguardare gli elementi geomorfologici di cui all'art.21 e tutelare la risorsa idrica sotterranea da eventuali contaminazioni;

b) Concorrere alla funzione di laminazione delle piene fluviali, anche mediante recupero delle cave o delle aree urbanizzate, rispettando i valori paesistico-ambientali del contesto fluviale.

3. Per gli Ambiti a rischio idrogeologico valgono i seguenti indirizzi:

a) Favorire gli interventi di forestazione nelle Aree a vincolo idrogeologico individuate alla Tavola 7, secondo le norme di attuazione del PAI;

b) Non introdurre trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali negli Ambiti golenali individuati alla Tavola 7 che aumentino il rischio idrogeologico;

c) Realizzare interventi di messa in sicurezza e consolidamento delle Aree con potenziale dissesto individuate alla Tavola 7. Le relative disposizioni andranno riferite alla specifica

regolamentazione del PAI e a quella regionale di cui alla DGR 28/05/2008 n. 8/7374;

d) Evitare l'edificazione negli ambiti riportati nel Repertorio delle Aree di esondazione di cui al comma 1, ovvero, in caso di trasformazione urbanistica o infrastrutturale, fatte salve le specifiche prescrizioni attribuite dalla classificazione di fattibilità geologica dello strumento urbanistico, verificare il grado di rischio e introdurre opportuni accorgimenti per prevenirlo, in coerenza con le disposizioni dell' art.24;

e) Non modificare l'assetto morfologico dei luoghi nella conduzione delle attività agricole, fatti salvi gli interventi strettamente necessari ai fini irrigui.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

a) predispone e aggiorna idonea documentazione con delimitazione cartografica su CTR scala 1:10.000, di ogni evento calamitoso occorso, legato sia alle dinamiche fluviali sia a quelle di tipo geomorfologico, quali ad esempio smottamenti e frane;

b) recepisce i contenuti del PAI vigente, mediante l'individuazione cartografica delle fasce fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia C, Fascia Bpr) e delle aree a rischio idrogeologico (Zona I, Zona Bpr), nonché il recepimento nelle norme geologiche di piano delle relative disposizioni di cui in particolare gli articoli 1, 29, 30, 31, 32, 38, 38 bis, 39, 41, e quelli del Titolo IV delle relative norme di attuazione, come indicato dalla DGR 28 maggio 2008 n. 8/7374 e s.m.i.;

c) attribuisce agli ambiti individuati dal Repertorio delle aree di esondazione ed agli Ambiti golenali dei quali al comma 1, adeguata classificazione di fattibilità geologica sulla base dei criteri regionali. Per gli Ambiti golenali deve essere indicato il grado di rischio presente e quello derivato da eventuali trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali e dall'aumento di intensità dei fenomeni meteorici estremi;

d) recepisce gli “Studi di Fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua” elaborati dall' Autorità di Bacino del fiume Po al fine di elaborare opportuni approfondimenti utili per prevenire il rischio idrogeologico;

e) individua le infrastrutture e i manufatti ricadenti in Aree soggette a rischio idrogeologico o che costituiscano elemento di rischio. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 267/1998 e ai sensi dell'articolo 18 bis del PAI, previa intesa con gli enti sovraordinati, i Comuni ne promuovono la delocalizzazione;

f) individua, verifica ed integra alla scala di maggior dettaglio le informazioni ed i dati, con riferimento all'aggiornamento delle banche dati di Autorità di Bacino del fiume Po, Regione Lombardia e Provincia di Milano

Art. 38 - Ciclo delle acque

1. Il PTCP individua alla Tavola 7 i macrosistemi idrogeologici componenti il ciclo delle acque, inteso come interazione dinamica tra acque superficiali, sotterranee e l'atmosfera.

2 [...]

3. Per il ciclo delle acque, valgono i seguenti indirizzi:

a) Favorire, negli Ambiti di ricarica prevalente della falda e negli gli Ambiti di influenza del canale Villoresi di cui alla Tavola 7, l'immissione delle acque meteoriche sul suolo e nei primi strati del sottosuolo, evitando condizioni di inquinamento o di veicolazione di sostanze inquinanti verso le falde. Nelle eventuali trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali e necessario favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche al fine di non causare condizioni di sovraccarico nella rete di drenaggio, in coerenza anche con le disposizioni del PAI e del PTUA;

b) Negli Ambiti di rigenerazione prevalente della risorsa idrica di cui alla Tavola 7, favorire l'immissione delle acque meteoriche nel reticolo idrico superficiale. Nelle eventuali trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali e necessario valutare le alterazioni al regime delle acque sotterranee e verificare i relativi effetti anche nelle aree limitrofe, eventualmente introducendo adeguati correttivi al progetto di intervento;

Articolo 8 - GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E DI SCARICO

I principali riferimenti normativi, a cui si rimanda, per la gestione delle acque superficiali e sotterranee sono:

- **PAI-Autorità di Bacino del fiume Po:** persegue l'obbiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico. Tra i principi fondamentali del PAI vi è quello di mantenere/aumentare la capacità di deflusso

dell'alveo, migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e delle laminazioni delle piene, porre dei limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali.

- **Programma di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA)**
- **D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:** costituisce il riferimento normativo principale sugli obiettivi di qualità ambientale e sugli strumenti di tutela delle acque superficiali e sotterranee.
- **Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26** – *Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.*
- **Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 2** - *Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26.* Il presente regolamento disciplina l'uso delle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzo delle acque a uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell'acqua, ivi compreso l'uso per scambio termico, delle acque sotterranee rinvenute a profondità inferiori a 400 metri nel caso in cui presentino una temperatura naturale inferiore a 25 gradi centigradi.
- **Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3** – *Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26.* Il presente regolamento disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilate; disciplina gli scarichi delle reti fognarie; definisce il regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate e di reti fognarie; disciplina i campionamenti e gli accertamenti analitici.
- **Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4** – *Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26.* Il presente regolamento disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
- **Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7** – *Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio), così come modificato dal Regolamento Regionale 19 aprile 2019 n. 8* – *Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica.*

- Il comune di Masate è dotato di un **Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale**, redatto da EG Engineering. *ai sensi dell'art. 14 comma 8 del Regolamento Regionale n. 7 del 2017 della Regione Lombardia*. Tale documento, a cui si rimanda, "*contiene la determinazione semplificata delle condizioni attuali di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, consente di individuare le situazioni di rischio, per le quali proporre misure strutturali e non strutturali, atte al controllo e possibilmente anche alla riduzione delle condizioni di rischio medesime*". Il comune ha in essere anche la redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico.

Articolo 9 – NORME AMBIENTALI

1) Tutela qualità dei suoli

Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di vulnerabilità, potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del loro ciclo produttivo.

I sistemi di controllo ambientale potranno essere costituiti, in relazione alla tipologia dell'insediamento produttivo, da:

- realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi a monte ed a valle dell'insediamento (almeno 2 piezometri);
- esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo dell'insediamento, per l'individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia è strettamente condizionata dal tipo di prodotto utilizzato e indagini con analisi dei gas interstiziali per quelle volatili.

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ridestinzioni abbiano rilevanti interazioni con la qualità del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere richiesti dall'Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie e/o rilascio di nulla osta esercizio attività, ad esempio nei seguenti casi:

- nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio inquinamento;

- subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da insediamenti potenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi siano ragionevoli dubbi di una potenziale contaminazione dei terreni;
- ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione diretta o indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti fognarie interne, sistemi di raccolta e smaltimento acque di prima pioggia, impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura piazzali, rimozione o installazione di serbatoi interrati di combustibili, ecc.

2) Bonifica siti contaminati e riconversione aree industriali dismesse

Per le aree industriali dismesse e le zone ove si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia un'alterazione della qualità del suolo, previa verifica dello stato di salubrità dei suoli mediante indagini preliminari, ogni intervento è subordinato all'esecuzione del Piano della Caratterizzazione ed alle eventuali bonifiche secondo le procedure di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi insediamenti (la cui tipologia edificatoria può essere condizionata dai limiti raggiunti al termine degli interventi di bonifica), ristrutturazioni, cambi di destinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualità del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere richiesti dall'Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie e/o rilascio di nulla osta esercizio d'attività, ad esempio nei seguenti casi:

- ✓ Nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento;
- ✓ Subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da insediamenti potenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi siano ragionevoli dubbi di una potenziale contaminazione dei terreni;
- ✓ Cambi di destinazione d'uso;
- ✓ Ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione diretta o indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti fognarie interne, sistemi di raccolta e smaltimento acque di prima pioggia, impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura piazzali, rimozione o installazione di serbatoi interrati di combustibili.

3) Trattamento terre e rocce da scavo

La disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo è regolamentata dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 – “Regolamento recante la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164”. Il decreto ha la finalità di migliorare l’uso delle risorse naturali e di prevenire la produzione dei rifiuti. Tali finalità sono perseguite stabilendo i criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare affinché i materiali da scavo siano classificabili come sottoprodotti e non come rifiuti. Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, e che le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee.

4) Scarichi acque

Nel caso di richieste di scarico acque si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela delle acque all’inquinamento, come il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al quale si affiancano le disposizioni dei Regolamenti Regionali del 24-03-2006, pubblicati sul BURL n. 13 del 28-03-2006:

- “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art.52 comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12-12-2003 n.26”;
- “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art.52 comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12-12-2003 n. 26”.

Articolo 10 – NORME SIMICHE

Nel territorio di Masate sono state individuate le seguenti classi di Pericolosità Sismica Locale:

- **Z4a** – Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi. In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni litologiche e geometriche.

Poichè il Comune di Masate con D.G.R. 10/2129 del 21 luglio 2014 (“Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia”) è stato inserito in zona sismica 3, nel 2017 è stato compiuto uno studio di 2° livello esteso all'intero territorio comunale (Aggiornamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, redatta dal dott. geol. Luoni), basato anche su prove sismiche MASW che, seppure eseguite nel territorio di Basiano, sono state ritenute valide anche per il comune di Masate.

I risultati dell'approfondimento hanno permesso di identificare due differenti ambiti all'interno dello scenario Z4a, sono stati riconosciuti 2 ambiti diversi:

- ambito "Mindell", costituito dai depositi più antichi, per i quali, in base alle risultanze dell'approfondimento di secondo livello, viene considerato un suolo di categoria C, presente nella porzione Nord orientale del territorio Comunale
- ambito "Wurm" costituito dai depositi più antichi, per i quali, in base alle risultanze dell'approfondimento di secondo livello, viene considerato un suolo di categoria B, presente nella porzione sud orientale.

Per l'ambito Mindell nel caso di intervalli di periodo tra 0,1 e 0,5 s, che si riferiscono a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, si registrano valori di F_a inferiori alle soglie calcolate dalla Regione Lombardia per suoli appartenenti alla categoria C. Pertanto la normativa nazionale è **sufficiente** a tenere in considerazione i possibili effetti litologici di amplificazione sismica locale.

Nel caso di intervalli di periodo tra 0,5 e 1,5 s, che si riferiscono a strutture più alte e più flessibili, si registrano valori di F_a inferiori alle soglie calcolate dalla Regione Lombardia, per suoli appartenenti alla categoria C. Pertanto la normativa nazionale è **sufficiente** a tenere in considerazione i possibili effetti litologici di amplificazione sismica locale.

Per l'ambito "Wurm" nel caso di intervalli di periodo tra 0,1 e 0,5 s, che si riferiscono a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, si registrano valori di F_a superiori alle soglie calcolate dalla Regione Lombardia per suoli appartenenti alla categoria B. La normativa nazionale è quindi **insufficiente** a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione locale dovuta alla

litologia. . In fase di progettazione edilizia quindi si dovranno effettuare analisi più approfondite (III livello) o in alternativa utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore. Nel caso di intervalli di periodo tra 0,5 e 1,5 s, che si riferiscono a strutture più alte e più flessibili, si registrano valori di Fa inferiori alle soglie calcolate dalla Regione Lombardia, per suoli appartenenti alla categoria B. Pertanto la normativa nazionale è **sufficiente** a tenere in considerazione i possibili effetti litologici di amplificazione sismica locale.

Ai lavori relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa, di cui all'art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001, si dovranno applicare, ai sensi della D.G.R. n. X/2015, le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, comma 1 e 13 della L.R. 33/2015.

Prima dell'avvio dei lavori, essendo il Comune di Masate in zona sismica 3, si dovrà obbligatoriamente depositare tutta la documentazione relativa al progetto, come previsto dall'allegato E "contenuto minimo della documentazione e dell'istanza" della D.G.R. n. X/2015. Le istanze dovranno essere presentate compilando una modulistica on-line, attraverso un sistema informativo appositamente dedicato. L'Amministrazione comunale dovrà effettuare sia un controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività, sia un controllo "a campione" su tutti gli altri tipi di edifici.

Gaggiano, luglio 2021

GeoSferA
Studio Associato di Geologia



ALLEGATO 1

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE

Redatto da IDRA PATRIMONIO S.p.A.

Approvato con delibera del consiglio comunale n° 38 del 27 novembre 2008



IDRAPATRIMONIO S.p.A.

COMUNE DI MASATE

19 DIC. 2006

Prot. n. 4134

Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____



COMUNE DI MASATE (Mi)

RETICOLO IDRICO MINORE

D.G.R. 7/7868 del 2002 e 7/13950 del 2003



REGOLAMENTO

TITOLO 1: SOGGETTI	2
ART.1 – SOGGETTI COMPETENTI	2
<i>OBBLIGHI DEI SOGGETTI COMPETENTI</i>	2
<i>SOGGETTI DI RIFERIMENTO</i>	3
TITOLO II: GESTIONE RETICOLO IDRICO	4
ART.2 – FASCE DI RISPETTO	4
ART.3 – ATTIVITA' SOGGETTE A NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI O PERMESSI, ATTIVITA' VIETATE, OBBLIGHI E TOMBINATURE	5
ART.4 – SCARICHI IDRICI	10
ART.5 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	11
ART.6 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	11
ART.7 – PROCEDURE PER CONCESSIONI DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	12
ART.8 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	12
TITOLO III: PROCEDURE ED ADEMPIMENTI	13
ART.9 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.....	13
ART.10 – DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA.....	13
ART.11 - ITER AUTORIZZATIVO.....	14
ART.12 - AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE	15
ART.13 – PRONTO INTERVENTO	15
TITOLO IV: REGIME TARIFFARIO E SANZIONI.....	16
ART.14 – RISCOSSIONE DEI CANONI.....	16
ART.15 - REVOCA AUTORIZZAZIONE.....	16
NORME FINALI	16
ART.16 – NORME TRANSITORIE.....	16
ART.17 – DISPOSIZIONI FINALI.....	18

Titolo 1:Soggetti

ART.1 – SOGGETTI COMPETENTI

Coloro che, sia singolarmente che in forma associata, possono vantare diritti di utilizzo delle acque che scorrono nel Reticolo Idrografico Comunale e nei relativi alvei, sono definiti "Soggetti competenti".

Se i Soggetti competenti sono costituiti in forma associata, ai sensi del Codice Civile, essi sono rappresentati, ai fini del presente Regolamento, dal proprio rappresentante legale pro-tempore.

Qualora più persone fisiche, pur utilizzando in comunione uno stesso corpo d'acqua o uno stesso sistema di canalizzazioni – come spesso si verifica per gli usi irriguo e di colo – non siano associati in una delle forme previste dal Codice Civile o in comunioni dotate di atto scritto, anche in scrittura privata, dovranno provvedere a nominare un proprio unico referente che il Comune considererà come Soggetto competente, fermo restando la titolarità delle responsabilità e degli oneri in capo a ciascun utilizzatore del corpo d'acqua e del canale, quest'ultimo considerato, pro quota, parte di un unico Soggetto competente. Quanto posto in obbligo, nel presente Regolamento, al Soggetto competente, sarà, in questo caso, posto in obbligo a ciascun utilizzatore del corpo d'acqua e dei canali, che dovranno sottoscrivere ogni documento ed adempiere ad ogni obbligo, ferma restando la facoltà del Comune di applicare, nell'ambito della legge, ad ognuno i possibili atti sanzionatori.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI COMPETENTI

Tutti i Soggetti competenti hanno l'obbligo, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, di comunicare al Comune, quale autorità locale di Governo del Territorio, le seguenti informazioni, anche contenute in un'unica relazione tecnica:

- canali o rete idrografica di competenza, corredata di planimetria, su Carta Tecnica regionale in scala 1:10000, ove sono indicati tutti i canali principali e secondari (nel caso irriguo, sino alle adacquatrici aziendali), completi di toponomastica ufficiale e usualmente utilizzata in ogni singolo luogo;
- titolarità dei canali e della rete, con gli estremi del titolare, se singolo, o del rappresentante legale della persona giuridica;
- scopo dell'utilizzo delle acque, loro provenienza e recapito finale, da indicare anche nella planimetria di cui al precedente punto 2);
- titolo all'utilizzo delle acque, ovvero origine delle acque se fornite da soggetto terzo, anche se in un punto al di fuori del territorio comunale;

- quantificazione delle acque utilizzate e delle acque scaricate, con indicazione del percorso sino al loro ritorno nella disponibilità del demanio idrico;
- modalità di esercizio dell'uso, della gestione dei canali e della rete, in caso di uso irriguo del comprensorio servito, in caso di rete colante del bacino colato e del recapito finale;
- organizzazione della gestione, con indicazione del personale addetto e di quello mediamente operante sul territorio comunale;
- macchine operatrici utilizzate, in proprietà, e loro localizzazione per le operazioni di manutenzione.

SOGGETTI DI RIFERIMENTO

Tutti i Soggetti competenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune i nominativi delle seguenti figure, definite "Soggetti di riferimento":

- responsabile tecnico, ove presente, del Soggetto competente;
- responsabile tecnico della gestione delle strutture, opere e canalizzazioni finalizzate all'uso delle acque;
- responsabile, in loco, delle attività di sorveglianza e di regolazione dei flussi dell'acqua utilizzata;
- numero e tipologia delle macchine operatrici disponibili e loro collocazione rispetto al territorio comunale;
- eventuale organizzazione di servizi di turnazione e/o reperibilità del personale addetto alla regolazione;
- eventuale monitoraggio, accessibile dall'esterno attraverso le normali linee di telecomunicazione, del sistema di controllo dei flussi.

Relativamente ai Soggetti di riferimento il Soggetto competente comunicherà altresì i recapiti telefonici e domiciliari con indicazione della priorità di chiamata per eventuali stati di emergenza, ivi comprese le eventuali periodiche turnazioni con altro personale, anche appartenente ad azienda fornitrice di servizi per il Soggetto competente stesso.

TITOLO II: Gestione reticolo idrico

ART.2 – FASCE DI RISPETTO

2.1

Le fasce di rispetto sono zone assoggettate a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

2.2

Le fasce di rispetto sono individuate tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessita di consentire l'accessibilità al corso d'acqua per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.


Le distanze dai corsi d'acqua calcolate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato dalla sommità della sponda incisa.

Le aree coinvolte possono essere suddivise in:

Fascia F1 = AREA DI TUTELA ASSOLUTA (4 metri), a partire dal ciglio di sponda intesa quale scarpata morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine;

Fascia F2 = AREA DI MANUTENZIONE e di PRONTO INTERVENTO (4 metri), necessaria per la movimentazione dei mezzi (ad esempio trattori, ruspe) per le attività di manutenzione e di pronto intervento sull'alveo dei corsi d'acqua;

Fascia F3 = AREA DI COLLEGAMENTO (2 metri), garantisce un margine di sicurezza tra la fascia e le opere antropiche.



2.3

Sono vietate le nuove costruzioni, i movimenti di terra nella fascia non inferiore a 10 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.

2.4 Rogge tombinate

Per i tratti di roggia presenti nelle aree urbanizzate che nel tempo sono state tombinate vengono attribuite delle fasce di rispetto sull'opera idraulica pari a 10 metri.

In caso di interventi urbanistici che interesseranno le parti tombinate, si dovrà valutare in via prioritaria la possibilità di un ripristino a giorno della roggia, che sarà soggetta alla normativa vigente.

Il mantenimento della tombinatura dovrà essere valutato attraverso uno specifico studio idraulico ed idrogeologico che verifichi la possibilità dell'opera e le motivazioni igienico sanitarie.

2.5

Le costruzioni e le opere esistenti che risultassero a distanza inferiore a quelle previste ai punti 2.3 e 2.4 del presente regolamento, dovranno, giunte al loro deperimento, conseguente al quale è necessario intervenire con parziale o totale demolizione, attenersi alle norme sopra stabilite.

Il PGT definirà con normativa specifica le modalità di intervento sulle costruzioni e le opere esistenti.

ART.3 - ATTIVITA' SOGGETTE A NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI O PERMESSI, ATTIVITA' VIETATE, OBBLIGHI E TOMBINATURE

ATTIVITÀ CON SEMPLICE NULLA OSTA

Le attività consentite, soggette a semplice nulla osta, sono quelle che utilizzano la zona di argine pubblico per la viabilità pubblica o privata.

È necessario verificare che non siano introdotte alterazioni al regime dell'alveo (art.59 RD 523/04).

ATTIVITÀ SOGGETTE A SPECIFICO PERMESSO O AUTORIZZAZIONE

Sono le attività previste negli art. 97-98 del Rd 523/04

INTERVENTI EDIFICATORI:

Qualsiasi tipo di intervento edificatorio che possa influire sia direttamente che indirettamente sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico deve essere supportato da apposita relazione idrogeologico-idraulica.

ATTIVITÀ VIETATE E OBBLIGHI

Le attività vietate sono quelle previste nell'art.96 RD 523/04

È fatto **divieto assoluto**, nelle **superfici del Reticolo Idrico Minore** (si intendono "superfici" appartenenti al Pubblico Demanio Idrico, le superfici che risultano a quote inferiori rispetto alla quota della altezza della piena ordinaria; l'altezza di piena ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo d'acqua considerato), in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

- 1) realizzare opere ed attività in assenza della prescritta autorizzazione di Polizia Idraulica
- 2) modificare ogni carattere o situazione di fatto delle opere e delle attività oggetto delle autorizzazioni di Polizia Idraulica, senza preventiva autorizzazione di variante
- 3) realizzare opere, di qualunque natura, che possano precludere o ridurre il normale deflusso delle acque negli elementi del Reticolo Idrico Minore, secondo la portata massima in essi convogliabile da eventi naturali e azioni antropiche;
- 4) realizzare, in ogni caso, coperture continue degli alvei (cosiddette tombinature);
- 5) convogliare, nel Reticolo Idrico Minore, anche temporaneamente, acque ad esso non ordinariamente dirette secondo l'elaborato "Reticolo Idrografico" e le autorizzazioni allo scarico;
- 6) realizzare, nell'alveo 'attivo':
 - 1 - piantagioni di qualunque natura;
 - 2 - strutture ed ostacoli di qualunque natura, sia fissi che mobili
 - 3 - l'abbruciamento di ceppaie e lo sradicamento degli alberi allignati sulle sponde;
 - 4 - realizzare pescaie e qualsivoglia opera o artificio, per l'esercizio della pesca, che alterino il corso naturale delle acque;
 - 5 - condurre bestiame al pascolo o mantenerlo in stabulazione.

È fatto divieto assoluto, all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore e nei confronti dei titolari di diritti reali sulle stesse, in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

- 1) realizzare, per una larghezza di metri quattro a partire dal limite del Reticolo Idrico Minore, opere fisse che impediscano i normali accesso e transito di mezzi, personale e materiali ai fini di non creare impedimento alla manutenzione ogni elemento del Reticolo Idrico Minore;
- 2) mantenere, per la medesima suddetta larghezza di metri quattro, piantumazioni o colture d'ogni specie e sorta;
- 3) realizzare, per l'intera larghezza di ciascuna fascia di rispetto, opere fisse che impediscano l'accesso e la percorribilità longitudinale nella stessa fascia di rispetto;
- 4) asportare e apportare, da e nell'intera larghezza di ciascuna fascia di rispetto, terreno e/o materiale inerte, modificando altimetrie e dimensioni delle fasce di rispetto in ordine ai margini che le definiscono sul terreno;
- 5) alterare, nell'intera larghezza di ciascuna fascia di rispetto, la natura dell'originale piano campagna;

È fatto obbligo, all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore e nei confronti di titolari di diritti reali sulle stesse, in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

- 1) di rimuovere, su richiesta scritta o, da parte del Comune quale autorità di Polizia Idraulica, ogni cosa mobile o fissa presente nell'intera fascia di rispetto o per la larghezza indicata nel caso, anche se il soggetto, al quale la richiesta è riferita, ne disconosca la proprietà. La rimozione dovrà avvenire nei tempi indicati ed a cure e spese del medesimo soggetto; diversamente il Comune, previa diffida o – in caso di somma urgenza – senza indugio, procederà d'ufficio con rivalsa di tutte le spese sostenute;
- 2) di rimuovere, su richiesta scritta o, da parte del Comune quale autorità di Polizia Idraulica, ogni essenza arborea o arbustiva, coltura o cosa mobile o fissa presenti nella parte della fascia di rispetto eccedente il limite posto a quattro metri dal confine del Reticolo Idrico Minore. La rimozione dovrà avvenire nei tempi indicati ed a cure e spese del soggetto al quale la richiesta è stata rivolta; diversamente il Comune, previa diffida o – in caso di somma urgenza – senza indugio, procederà d'ufficio con rivalsa di tutte le spese sostenute;
- 3) di informare il Comune, quale autorità di Polizia Idraulica, di ogni situazione, evento, stato di fatto, osservabili nella fascia

di rispetto che possa essere motivo di pregiudizio per la disponibilità e stabilità dell'area stessa e per la sicurezza idraulica e fisica dell'elemento del Reticolo Idrico Minore.

Nella parte di territorio, le cui acque superficiali afferiscano al Reticolo Idrico Minore, è fatto divieto di realizzare qualunque struttura e modifica territoriale, senza specifico espresso parere vincolante del Comune – quale autorità di Polizia Idraulica, le quali, alterando l'attuale schema dei flussi superficiali, arrechino maggiori portate, sia permanenti che saltuarie, al Reticolo Idrico Minore.

Ogni progetto realizzato in dette aree dovrà recare, anche nel caso di silenzio-assenso a seguito di Denuncia di Inizio Attività, la certificazione, in forma di autodichiarazione a firma autentica a termini di legge, che attesti l'inesistenza di tali interferenze.

In caso contrario, il progetto dell'opera dovrà essere corredato di un relazione idraulica/idrologica che attesti la compatibilità delle modifiche ai flussi con la situazione nella quale si trova, in quel tempo, la parte del Reticolo Idrico Minore interessata. Il progetto, pertanto, una volta condotta positivamente la necessaria istruttoria otterrà, ricorrendo il caso, il parere favorevole vincolante, con eventuali prescrizioni, del Comune quale autorità di Polizia Idraulica.

TOMBINATURA

E' vietata la copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 152/99, a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ D'USO DELLE ACQUE

Qualora le acque, sempre pubbliche, di un elemento del Reticolo Idrico Minore siano oggetto di interesse per condurre, con esse, un uso legittimo, il soggetto interessato dovrà richiedere specifica autorizzazione di Polizia Idraulica, che dovrà contenere:

- 1) titolo che attesti la titolarità della concessione d'uso oppure l'attestato di avvenuta domanda di concessione;
- 2) documento di costituzione, se del caso, della persona giuridica titolare della concessione d'uso;
- 3) relazione sulle attività secondo l'uso concesso, corredata;
 - 3.1) nel caso di uso irriguo: dal comprensorio servito, in scala 1:10000 della Carta Tecnica Regionale e in mappa catastale 1:2000, limitatamente al territorio comunale;
 - 3.2) nel caso di uso per bonifica: dal comprensorio servito, in scala 1:10000 della Carta Tecnica Regionale e in mappa catastale 1:2000, e dal Catasto delle ditte servite;

- 4) estremi delle persone fisiche responsabili della gestione delle acque nell'elemento del Reticolo Idrico Minore e delle persone fisiche reperibili;
- 5) relazione idraulica che descriva i regimi delle acque indotti dall'uso esercitato e che certifichi la compatibilità degli stessi con le caratteristiche dell'alveo. Questa relazione dovrà riferirsi anche a tutte le azioni, ordinariamente condotte, che influiscano sul flusso delle acque, ivi compresi i temporanei sistemi di rigurgito dei livelli e di smorzamento della corrente;
- 6) relazione inerente le periodiche attività di manutenzione ordinaria dell'alveo, delle strutture mobili o fisse e degli impianti tutti afferenti l'uso concesso.

Nessuna attività potrà essere svolta in ogni elemento del Reticolo Idrico Minore senza la preventiva autorizzazione di Polizia Idraulica,

L'autorizzazione di Polizia Idraulica allo svolgimento, nell'ambito di un elemento del Reticolo Idrico Minore, di un'attività legata all'uso delle acque, condotto per titolo legittimo, è rilasciata dal Comune previa sottoscrizione di apposito disciplinare e previo pagamento di un canone annuo quantificato nella misura del 10 % del canone di concessione valevole ogni anno.

L'importo del suddetto canone potrà essere maggiorato, sino al doppio della suddetta cifra, in caso l'elemento venga utilizzato per convogliare acque ad esso naturalmente estranee finalizzate all'uso legittimamente esercitato.

AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ D'USO DELLE SUPERFICI

Qualora le superfici del Reticolo Idrico Minore, non occupate dalle acque, neppure temporaneamente oppure, in caso di alvei naturali, poste oltre il limite della quota di Piena Ordinaria, siano oggetto interesse per condurre su di esse un uso legittimo, l'interessato deve richiedere specifica autorizzazione di Polizia Idraulica, che dovrà contenere:

- 1) estremi, di rito, del richiedente, aspirante all'uso, o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante;
- 2) documento di costituzione o certificazione pubblica, se del caso, della persona giuridica;
- 3) relazione esplicativa delle attività che si intendono svolgere sulle aree;
- 4) planimetrie: su Carta Tecnica Regionale 1:10000 e su carta catastale 1:2000 sulle quali siano indicate le aree interessate all'istanza;
- 5) relazione di calcolo del canone annuo di Polizia Idraulica da corrispondere, secondo gli importi regionali, in proporzione all'area di cui al precedente punto 4) ed alla natura dell'uso;
- 6) l'attestato di avvenuto versamento delle spese di istruttoria, secondo il relativo Regolamento comunale.

Nessuna superficie, appartenente al Reticolo Idrico Minore e mai coperta, neppure temporaneamente dalle acque, potrà essere utilizzata senza la prescritta autorizzazione.

L'autorizzazione di Polizia Idraulica all'uso di dette aree, limitatamente alle superfici del Reticolo Idrico Minore, è rilasciata dal Comune previa sottoscrizione di apposito disciplinare e previo pagamento di un canone annuo quantificato nella misura del 10 % del canone regionale valevole ogni anno.

SDEMANIALIZZAZIONE

Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ART.4 - SCARICHI IDRICI

Il Comune autorizza le strutture di scarico idrico per gli aspetti di tipo idraulico quantitativo delle acque recapitate.

L'autorizzazione deve rispondere a quanto previsto dalle Norme d'Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (art 12) e la successiva direttiva.

Il richiedente, attraverso uno studio idraulico, deve verificare:

- le portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;
- l'ubicazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori;
- la compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati dal DGR 7/7868 sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Chiunque, all'interno del Reticolo Idrico Minore, e nell'ambito delle fasce di rispetto, intenda realizzare scarichi di acqua, a qualunque titolo, deve rivolgere istanza al Comune per l'autorizzazione di Polizia Idraulica.

- 1) gli estremi di rito, del titolare dello scarico;
- 2) documentazione tecnica che descriva lo scarico ed il suo posizionamento nel territorio, l'origine delle acque scaricate, gli eventuali presidi depurativi, la qualità delle acque scaricate, la necessità di procedere allo scarico nel punto prescelto nonché le possibili alternative escluse;

- 3) copia dell'atto di autorizzazione allo scarico o dell'istanza di autorizzazione, qualora prescritta dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque o, non ricorrendo tale prescrizione di legge, autodichiarazione del titolare dello scarico, con firma autenticata a norma di legge, che lo scarico non rientra nelle fattispecie soggette alla suddetta autorizzazione;
- 4) relazione idraulica/idrologica che descriva i regimi delle acque indotti dallo scarico e che ne dimostri la compatibilità con il corpo d'acqua ricettore, elemento del Reticolo Idrico Minore, e del sistema idrografico allo stesso connesso;
- 5) estremi delle persone fisiche responsabili della gestione delle acque scaricate e dei presidi depurativi, ove esistenti; nonché delle persone fisiche, o dei riferimenti di reperibilità.

Nessuna attività, di realizzazione e di esercizio dello scarico potrà essere svolta in ogni elemento del Reticolo Idrico Minore, senza la preventiva autorizzazione di Polizia Idraulica, fatto salvo quanto disposto dalle 'Norme Transitorie'.

L'esercizio dello scarico non potrà comunque iniziare senza la preventiva autorizzazione in forza della normativa di tutela delle acque, qualora prescritta, che dovrà, una volta ottenuta, essere inviata in copia al Comune prima di detta attivazione.

L'autorizzazione di Polizia Idraulica alla realizzazione ed all'esercizio dello scarico, nell'ambito di un elemento del Reticolo Idrico Minore, è rilasciata dal Comune e comporta il pagamento del canone di Polizia Idraulica, quantificato, anno per anno, dalla Regione Lombardia.

ART.5 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

ART.6 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio.

ART.7 - PROCEDURE PER CONCESSIONI DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessita di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie dei Demani. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico.

Ai sensi del comma 4 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (c4, DLgs 11 maggio 1999, n.152)

ART.8 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il Comune applicherà annualmente per le strutture di attraversamento, di viabilità superficiale e sotterranea, per gli scarichi in acqua e per le occupazioni di aree demaniali, i canoni regionali di Polizia Idraulica previsti dall'Allegato C del DGR 7/13950 alle attività autorizzate.

TITOLO III: Procedure ed adempimenti

ART.9 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

L'Operatore che intende effettuare:

- la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture idrauliche;
- la manutenzione su opere ed infrastrutture idrauliche esistenti non di sua concessione,

dovrà richiedere l'autorizzazione.

Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o ente richiedente, completa di indicazione della ragione sociale, della sede, del codice fiscale della Società, allegando il relativo progetto con la documentazione tecnica sull'intervento, le garanzie fidejussorie ed una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità per danni a terzi.

Nella domanda il rappresentante della società o ente richiedente dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza e di accettare integralmente i contenuti di cui alla presente Normativa e che la richiesta di autorizzazione è presentata in conformità a detti contenuti.

La domanda è finalizzata ad ottenere dal Comune la relativa autorizzazione all'intervento sul suolo e sottosuolo demaniale e nelle infrastrutture idrauliche.

ART.10 – DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA

Il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione tecnica, in formato cartaceo ed elettronico, a supporto della richiesta di autorizzazione per interventi riguardanti:

- a) la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture;
- b) la manutenzione su opere ed infrastrutture idrauliche esistenti non di sua concessione.

La documentazione tecnica dovrà contenere la:

Relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici ed i costi dell'intervento con elaborati grafici riferiti all'intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto.

Essa dovrà riportare :

- planimetria generale a livello comunale (scala 1:10.000) con indicazione dei tratti di nuova installazione o di manutenzione effettuati;
- elaborati di progetto (scala 1:1000 - 1:500) dell'intero tracciato da eseguire e di ciascuna tratta elementare con le modalità d'intervento su base GIS;
- sezioni trasversali e longitudinali quotate dei tratti di percorso interessati in scala

1:1000 - 1: 500;

-particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature in scala 1:20 o superiori;

-Indagini di campagna (geofisiche, geotecniche, idrogeologiche) con i risultati ottenuti;

-Documentazione fotografica a terra ed aerea.

Il progetto deve essere firmato da uno o più tecnici abilitati ed iscritti al relativo Albo professionale.

ART.11 - ITER AUTORIZZATIVO

1. L'Ufficio, ricevuti dal protocollo comunale l'istanza di autorizzazione e la documentazione tecnica:

a) istruisce la pratica;

b) verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi di Programmazione triennale ed annuale, approvati in sede di riunioni di coordinamento;

c) valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.

2. L'Ufficio comunica formalmente al richiedente l'avvio dell'istruttoria della domanda allegando eventuali richieste di integrazioni e/o di modifiche.

3. L'Ufficio assume ogni utile informazione presso altri settori comunali, Enti, Aziende e Privati interessati a vario titolo agli interventi di cui si richiede l'autorizzazione.

4. Le informazioni sono volte a verificare le eventuali sovrapposizioni con altre attività

5. Conclusa questa fase l'Ufficio può effettuare una riunione con il Richiedente per una valutazione congiunta.

6. In caso di necessita, l'Ufficio può attivare la Conferenza dei Servizi.

7. Il periodo di convocazione e di svolgimento della Conferenza, interrompe i tempi di conclusione dell'iter autorizzativo.

8. L'istruttoria può concludersi con:

a) Il rigetto della domanda.

b) Il diniego va supportato da una relazione tecnico-amministrativa che specifichi le motivazioni del rigetto, o indichi le modifiche sostanziali che devono essere apportate alla richiesta.

c) Il rigetto della domanda va effettuato entro 30 gg lavorativi dall'inizio dell'istruttoria. Il richiedente può ripresentare la domanda corredata di un nuovo progetto che tenga conto dei rilievi dell'Ufficio.

9. L'autorizzazione del progetto deve elencare:

a) le prescrizioni tecniche da seguire nell'esecuzione dei lavori;

- b) le procedure e le modalità di svolgimento dei lavori;
- c) il tipo di convenzione da sottoscrivere con le garanzie fidejussorie richieste.

10. L'iter autorizzativo va concluso dall'Ufficio entro 90 (novanta) giorni lavorativi dall'inizio dell'istruttoria, sempre che non siano stati interrotti i tempi, come precedentemente indicato.

11. L'Ufficio espleta l'istruttoria, provvede a stipulare la convenzione con il Richiedente, dopo di che rilascia l'autorizzazione.

ART.12 - AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE

1. L'Ufficio, nell'autorizzazione sulla base del progetto e dell'iter effettuato indicherà:

- a) l'ubicazione dell'intervento con riferimento alla toponomastica e gli elementi correlati (casisaldi, intersezioni stradali, numerazione civica, etc.);
- b) la tipologia dell'intervento con le prescrizioni e/o le raccomandazioni da osservare.

2. L'operatore, durante l'esecuzione dei lavori, se dovessero rinvenire canalizzazioni, impianti o manufatti che interferiscono anche solo parzialmente con le opere in corso, nonostante le indagini preliminari effettuate, sono obbligati a darne immediata comunicazione all'Ufficio. Ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori.

3. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al Progetto Esecutivo, variazioni in corso d'opera che non alterino i dati fondamentali del Progetto, tali variazioni potranno essere eseguite.

4. L'operatore deve preventivamente concordare le variazioni con l'Ufficio Tecnico Comunale e trasmettere il progetto modificato per l'approvazione delle modifiche.

5. Tutte le modifiche apportate in corso d'opera dovranno essere consegnato su supporto elettronico riportando il "come costruito".

ART.13 - PRONTO INTERVENTO

14.1

I pronti interventi sul reticolo minore sono attuati dal Comune sulla base della dgr n.7/7867 del 2002 e DGR n. 7/13950 /03 e delle relative linee guida (dguo n°7745 del 2002).

Al verificarsi di una calamita naturale (alluvioni, piene, frane ed altre calamità naturali) i lavori di pronto intervento possono essere avviati in base a due procedure:

1. con verbale di somma urgenza;
2. con verbale d'urgenza.

In base all'evento calamitoso verificatosi il Comune informa la Sede Territoriale della Regione Lombardia (STER) che provvederà a inviare un tecnico per effettuare un sopralluogo.

14.2

Nel caso in cui i lavori delle opere di pronto intervento ricadano in aree di tutela ambientale, è necessario attivare una procedura che consenta di rendere compatibile l'esigenza di immediato inizio dei lavori a tutela della pubblica incolumità, con l'adozione delle possibili salvaguardie degli aspetti ambientali (punto 4, Allegato, d.g.r. n.7/7867).

Titolo IV: Regime tariffario e sanzioni

ART.14 - RISCOSSIONE DEI CANONI

Il Comune in applicazione del DGR 7/7868 e DGR n7/13950/03 procede alla riscossione dei canoni di polizia idraulica secondo quanto previsto dall'Allegato C.

ART.15 - REVOCA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione potrà essere revocata, in presenza di:
 - a) reiterate violazioni dell'impresa esecutrice dei lavori delle condizioni previste nell'atto di autorizzazione;
 - b) violazioni delle norme di legge o dei regolamenti vigenti;
 - c) mancata manutenzione o uso improprio del diritto di occupazione del suolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti.
2. La revoca subentrerà dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte dell'operatore, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.

Norme finali

ART.16 - NORME TRANSITORIE

Nel caso in cui un elemento del Reticolo Idrico Minore sia già ricompreso negli Elenchi delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, anche se il Comune abbia già ricevuto le informazioni ed i fascicoli relativi alle autorizzazioni di Polizia Idraulica rilasciate dall'autorità precedentemente competente, le norme del presente articolo si applicano a tutto il Reticolo Idrico Minore.

Entro novanta giorni, a far tempo dall'esecutività dell'atto di approvazione del Reticolo Idrico Minore, quale strumento attuativo e variante allo strumento urbanistico comunale (Piano Regolatore Generale o, secondo la nuova l.r. 12/2005, Piano di Governo del Territorio), tutte le opere esistenti e gli usi condotti sulle aree del Reticolo Idrico Minore, ordinariamente oggetto di autorizzazione di Polizia Idraulica, saranno oggetto di denuncia, in carta semplice, da parte dei soggetti interessati, nella quale sarà comunicato al Comune:

- 1) estremi di rito del titolare dell'uso oppure, se esistente, copia dell'autorizzazione di Polizia Idraulica rilasciata dall'autorità precedentemente competente. In quest'ultimo caso i documenti di cui ai successivi punti non sono da prodursi ma devono essere sostituiti da un'autocertificazione di un tecnico competente, sottoscritta dallo stesso con firma autentica a norma di legge, che attesti l'inesistenza di variazioni di fatto intervenute rispetto all'autorizzazione rilasciata. Qualora tale autorizzazione fosse scaduta, restano al titolare della stessa gli obblighi di produzione di tutta la documentazione di séguito indicata;
- 2) estremi catastali delle eventuali strutture che gravano sulle superfici del Reticolo idrico Minore, corredati dei riferimenti di rito e fiscali dei soggetti che vantano, sulle strutture esistenti, diritti reali;
- 3) eventuale titolo legittimo all'uso condotto;
- 4) superficie occupata, in proiezione verticale, della struttura e/o superficie occupata dall'uso condotto.
- 5) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che le strutture esistenti e gli usi condotti non pregiudicano la sicurezza idraulica della parte di Reticolo Idrico Minore interessata.

Il Comune provvederà ad adeguate forme di diffusione delle informazioni relative agli obblighi posti a carico dei soggetti sopra richiamati.

Il Comune, verificata la documentazione presentata, entro novanta giorni comunica l'iscrizione dei soggetti chiamati, se ricorre il caso, nei ruoli di contribuenza per il canone di Polizia Idraulica e, in caso di silenzio entro i successivi trenta giorni, procede all'emissione della prima cartella, senza riscuotere alcun canone arretrato.

Il primo versamento del canone terrà luogo all'autorizzazione esplicita di Polizia Idraulica, per un tempo stabilito dal Comune stesso, non inferiore a tre anni né superiore a cinque. Sei mesi prima dello scadere di tale periodo, il soggetto interessato presenterà istanza di autorizzazione a sanatoria nelle forme e nei

modi previsti dal presente Regolamento laddove riferito al regime autorizzatorio per nuove opere.

Entro centoventi giorni, a far tempo stessa data indicata nel precedente secondo comma di questo articolo, tutti i divieti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 diverranno efficaci e pertanto tutti i soggetti interessati, entro il termine medesimo, dovranno provvedere a rimuovere od eliminare tutte le situazioni di fatto non conciliabili con la disciplina di Polizia Idraulica qui stabilita.

Qualora durante la normale attività di vigilanza in materia di Polizia Idraulica o nell'istruttoria di ogni procedimento il Comune fosse conscio dell'esistenza, all'interno del Reticolo idrico Minore, di fattispecie riconducibili a strutture e/o attività soggette, in via ordinaria, a preventiva autorizzazione di Polizia Idraulica, e non già oggetto di autodenuncia ai sensi di quanto stabilito nei periodi precedenti di questo stesso articolo, si procederà all'accertamento della trasgressione, all'irrogazione della sanzione, all'eventuale procedimento di demolizione/rimozione, anche ricorresse quest'ultima condizione, all'escussione dei canoni relativi al quinquennio precedente.

Non ricorresse la necessità della demolizione, il soggetto titolare delle strutture e delle attività, sarà obbligato a presentare istanza di autorizzazione in sanatoria, entro sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento laddove riferito al regime autorizzatorio per nuove opere.

Quanto specificato negli ultimi precedenti due commi si applica anche nel caso di accertata titolarità di autorizzazione di Polizia Idraulica, rilasciata dall'autorità precedentemente competente, scaduta per trascorso termine temporale di validità.

ART.17 - DISPOSIZIONI FINALI

In attesa che il presente documento ed i suoi allegati cartografici siano oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico generale vigente, si applicano le disposizioni di cui al r.d. 523/1904.

Salvo quanto disposto dall'art. 16 ed in attesa della variante allo strumento urbanistico le nuove opere potranno essere autorizzate, applicano le disposizioni di cui al r.d. 523/1904 e comunque seguendo l'iter di cui all'art. 11.